



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 79

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 12 settembre 2013

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 5
---------------------------	---------------

Commissioni congiunte

3^a (Affari esteri, emigrazione), 4^a (Difesa) e 14^a (Politiche dell'Unione europea-Senato) e III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera):

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 14
---------------------------	----------------

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 15)</i>	<i>Pag.</i> 16
<i>Plenaria</i>	» 16

2^a - Giustizia:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 16)</i>	» 20
---	------

5^a - Bilancio:

<i>Plenaria</i>	» 21
---------------------------	------

7^a - Istruzione:

<i>Plenaria</i>	» 25
---------------------------	------

11^a - Lavoro:

<i>Plenaria</i>	» 35
---------------------------	------

12^a - Igiene e sanità:

<i>Plenaria</i>	» 38
---------------------------	------

13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 18)</i>	» 46
---	------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà:Misto-SEL.

Comitato

Per le questioni degli italiani all'estero:

Plenaria *Pag.* 47

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 12 settembre 2013

Plenaria

10ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 15,06.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Molise

La Giunta riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 settembre 2013.

Il PRESIDENTE ricorda che nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi svoltosi nella giornata di ieri non è stato raggiunto un accordo unanime sul calendario dei lavori della Giunta. Sulla base degli orientamenti emersi formula quindi una propria proposta di calendario che prevede per la prossima settimana alcune sedute, in particolare nel pomeriggio di lunedì 16 settembre 2013, nella mattinata di martedì 17 settembre ed infine nella giornata di mercoledì 18 settembre. Propone inoltre che la discussione generale sia completata entro la seduta di martedì 17 settembre, mentre lo svolgimento delle dichiarazioni di voto inizierà alle ore 20 di mercoledì e proseguirà fino all'espressione del voto finale sulla proposta del relatore.

Propone inoltre che l'odierna seduta abbia come limite massimo l'orario delle 18.30. Invita inoltre tutti i senatori che intendano intervenire in discussione generale a prenotarsi inderogabilmente entro la seduta odierna, al fine di consentire la programmazione precisa della tempistica dei lavori.

Ai sensi dell'articolo 84, comma 4, del Regolamento precisa che il senatore iscritto nella discussione che sia assente quando viene il suo turno, decade dalla facoltà di parlare.

Si riserva di stabilire l'ordine degli interventi allo scopo di assicurare la massima funzionalità dei lavori.

La Giunta approva la proposta formulata, dopo che il PRESIDENTE ha precisato di non voler partecipare al voto sulla stessa.

Si apre quindi la discussione generale sulla proposta di convalida dell'elezione del senatore Berlusconi avanzata dal relatore avanzata nella seduta del 10 settembre 2013.

La senatrice FUCSIA (M5S) ricorda che la Giunta per le elezioni del Senato procede alla verifica – secondo le norme della Costituzione repubblicana e del Regolamento del Senato – dei titoli di ammissione dei senatori e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità. Con specifico riferimento alla «Verifica delle elezioni della regione Molise», dunque, alla verifica della compatibilità della condizione soggettiva del dott. Berlusconi con lo *status* di senatore della Repubblica, emergono due relevantissime questioni di cui la Giunta non può, in alcun modo, prescindere.

Come noto, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, che contiene le norme per l'elezione della Camera dei deputati, al comma 1 dell'articolo 10, annovera tra le cause di ineleggibilità *«coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione è sottoposta»*.

In altri termini, il titolare di concessioni pubbliche – «in proprio o in qualità di rappresentante legale di società», dice la norma – non è eleggibile. Sulla questione, in tempi peraltro non sospetti, si è pronunciata anche la Corte costituzionale. Con la sentenza n. 42 dell'11 luglio 1961, la Corte aveva infatti precisato che l'ineleggibilità di chi ha concessioni pubbliche è motivata da un possibile conflitto di interessi perché i concessionari non darebbero sufficienti garanzie di imparzialità nelle loro funzioni di parlamentari.

A ben vedere, sin dal 1957, l'ordinamento normativo italiano non si era lasciato impreparato. Esisteva, infatti, ed esiste tuttora, una norma di legge ordinaria, attuativa dell'art. 65, primo comma della Costituzione e cioè l'art. 10 del Testo Unico delle norme per l'elezione per la Camera dei deputati la quale, sistematicamente interpretata, sancisce l'ineleggibilità parlamentare di chi direttamente, nonché anche solo indirettamente, gestisce una impresa a cui sia stata assentita una concessione amministrativa di notevole entità economica la quale importi l'obbligo di «adempimenti specifici» e «l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse».

La Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, dal 1994, attraverso una interpretazione dichiaratamente restrittiva, ebbe a dichiarare l'insussistenza di cause di ineleggibilità per l'onorevole Silvio Berlusconi in quanto non titolare di concessione in nome proprio, dato che la sua posizione rispetto alla società Mediaset era solo quella di titolare della maggioranza del pacchetto azionario.

Tale erronea applicazione normativa non può trovare, oggi, ragionevole supporto né logico né fattuale ed è quindi assolutamente necessaria una nuova via interpretativa da parte della Giunta per le elezioni del Senato, che dichiari, limpidamente, la ineleggibilità del senatore Berlusconi in quanto la sua condizione ricade, evidentemente, nella fattispecie di cui all'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

Per quanto riguarda l'incandidabilità sopravvenuta il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, all'articolo 1, comma 1, lettera c), dispone che *«Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni»*. All'articolo 3, inoltre, è disciplinata l'ipotesi in cui la condizione di incandidabilità sopravvenga alla proclamazione degli eletti, per effetto del passaggio in giudicato di una sentenza di condanna prevista dall'articolo 1. A tal fine, è fissato l'obbligo da parte dell'autorità giudiziaria di «immediata» comunicazione alla Camera di appartenenza delle sentenze definitive di condanna nei confronti dei parlamentari in carica, ai fini dell'avvio delle procedure per la dichiarazione di decadenza. È stabilito, inoltre, al comma 2, che ove l'accertamento della condizione soggettiva di incandidabilità intervenga nella fase di convalida degli eletti – ovvero la fase in cui è attualmente coinvolto lo *status* del senatore Berlusconi – la Camera di appartenenza proceda «immediatamente» senza indugio alcuno, anche nelle more della conclusione di tale complesso procedimento, alla deliberazione sulla mancata convalida del soggetto incandidabile.

L'incandidabilità non costituisce istituto nuovo del nostro ordinamento, essendo stato introdotto con riferimento alle Regioni, alle Province e ai Comuni, dall'art. 1 della legge 16 del 1992, sulla cui legittimità costituzionale la Corte costituzionale ebbe ad esprimersi con la sentenza 118/1994.

È evidente che l'istituto della incandidabilità sopravvenuta – e, dunque, della decadenza – non lambisca, neppure lontanamente, il principio costituzionale dell'irretroattività delle pene. Anche in questo caso, parole chiare e definitive sono già state pronunciate dalla Corte costituzionale e dalla sua costante giurisprudenza: il principio di irretroattività si riferisce esclusivamente alle sole sanzioni penali in senso stretto, quelle espressamente indicate come tali dalla legge: ovvero l'ergastolo, la reclusione, la multa, l'arresto e l'ammenda. Ad esse, poi, si affiancano le pene dette

accessorie, come – tra le altre – l’interdizione dai pubblici uffici e l’interdizione legale.

La previsione dell’incandidabilità, pertanto, non ha nulla a che vedere con le pene, né può annoverarsi tra le sanzioni di tipo amministrativo.

Come ha già affermato la Corte costituzionale, «la condanna penale irrevocabile è presa in considerazione come mero presupposto oggettivo cui è ricollegato un giudizio di »indeguità morale« a ricoprire determinate cariche elettive: la condanna stessa viene cioè configurata alla stregua di "requisito negativo" o "qualifica negativa" ai fini di assumere e mantenere le cariche medesime». A ciò si aggiunga che la recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 695/2013) ha dichiarato che l’incandidabilità prevista per gli amministratori locali non si pone in contrasto con il principio della irretroattività delle norme penali e, più in generale, delle disposizioni sanzionatorie ed afflittive.

La carica senatoriale del dott. Berlusconi è, dunque, doppiamente inficiata in forza della incandidabilità sopravvenuta (di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235) che si aggiunge, irrimediabilmente, all’ineleggibilità (di cui all’art. 10 del D.P.R. 361 del 1957).

Ai sensi della normativa vigente, l’accertamento della condizione soggettiva di incandidabilità, intervenendo nella fase di convalida dello *status* senatoriale del dott. Berlusconi, deve avvenire «immediatamente», senza indugio alcuno da parte del Senato della Repubblica: del resto, l’avverbio «immediatamente» di cui all’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 235 del 2012 non lascia aperta alcuna interpretazione diversa dal suo significato letterale: ovvero senza alcuna mediazione o interposizione, né fattuale, né temporale, tra la condanna e l’effetto parlamentare della pena.

Esito di tale procedura camerale non può che sfociare nella decadenza del senatore Berlusconi. Il Senato della Repubblica, infatti, non può che prendere atto della sopravvenuta condizione di incandidabilità del senatore oltreché della connessa indeguità morale, in forza di sentenza penale passata in giudicato e, pertanto, irrevocabile.

A tal riguardo, la stessa Corte di Cassazione (Sez. I, n. 3904 del 2005) ha ritenuto che le condanne per reati ostativi configurino uno *status* di inidoneità funzionale assoluta e non rimovibile da parte dell’interessato volto a tutelare, tra l’altro, la libera determinazione degli organi elettivi.

Giova, a tal riguardo, ricordare, che l’art. 68, secondo comma, della Costituzione assegna alla condanna definitiva e, quindi, alla colpevolezza una particolare e peculiare valenza costituzionale. Non è infatti richiesta alcuna autorizzazione «penale» della Camera di appartenenza in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna.

L’inidoneità funzionale assoluta del senatore Berlusconi, dunque, non può che implicare, immediatamente, la sua decadenza. Ove così non fosse, la libera determinazione del Senato verrebbe evidentemente compromessa, rischiando di inficiare costituzionalmente le sue deliberazioni, in forza di un vizio ricadente sullo *status* dei suoi membri.

Ed è per questo, dunque, che ogni operazione dilatoria in seno alla Giunta, oltre a rappresentare una palese violazione di legge, estenderebbe, di fatto, l'indegnità morale all'intero Parlamento repubblicano.

Il senatore CASSON (*PD*), dopo aver rilevato la natura amministrativa della cosiddetta legge Severino, svolge alcune considerazioni sulla natura non penale della disciplina secondo i parametri CEDU e sulla immediata applicabilità della norma. Inoltre, ricorda i precedenti giurisprudenziali sulla natura non sanzionatoria della disciplina e la conformità al divieto di retroattività *in malam partem*. In particolare, la cosiddetta legge Severino non pone problemi di applicabilità retroattiva, in quanto la decadenza non è configurabile né come sanzione penale né come sanzione amministrativa. Peraltro, dopo aver evidenziato la legittimità costituzionale della disciplina dettata dalla cosiddetta legge Severino anche in relazione ad ulteriori profili – non ritenendo sussistenti i profili di eccesso di delega che debbono assumere una effettiva consistenza per essere rilevanti ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione – rimarca l'infondatezza di ogni altra censura rispetto alla CEDU. Del resto, al momento della formazione ed approvazione della nuova normativa nessuno rilevò profili di illegittimità costituzionale.

Per quanto concerne poi la questione prospettata dal relatore in ordine alla possibilità da parte della Giunta di sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale osserva che la Giunta non può essere considerata giudice *a quo*, in quanto organo mancante dei requisiti dell'indipendenza e della terzietà, coesenziali alla natura giurisdizionale dell'organo; inoltre, risulta assente il parametro della decisione finale, data la naturale soggezione della Giunta all'Assemblea.

Infine, reputa inammissibile il rinvio pregiudiziale di tipo interpretativo alla Corte di giustizia dell'Unione europea per carenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi dell'intervento incidentale dei giudici di Lussemburgo, oltre che per assoluta infondatezza dei rilievi di illegittimità. In particolare, si evidenzia la mancanza della pendenza di un giudizio e l'assenza di un collegamento con il diritto dell'Unione Europea, necessario a radicare la competenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea.

La senatrice DE MONTE (*PD*) inquadra preliminarmente l'articolo 66 della Costituzione – che riserva a ciascuna Camera la potestà di giudicare i titoli di ammissione dei propri componenti e le cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità – nell'ambito delle garanzie del Parlamento, tra le quali rientrano anche l'autonomia regolamentare di cui all'articolo 64 della Costituzione e la riserva di legge di cui all'articolo 65 della Costituzione.

In merito alla fattispecie dell'incandidabilità, l'oratrice sottolinea che si tratta di un istituto già introdotto per le Regioni e per gli enti locali dalla legge n. 16 del 1992.

La Corte costituzionale ha chiarito con varie sentenze (n. 407/1992, n. 141/1996, n. 132/2001) che l'incandidabilità è da considerarsi una «causa particolare di ineleggibilità» e dunque perfettamente ricompresa nell'alveo delle cause limitative dell'elettorato passivo stabilite dell'articolo 65 della Costituzione.

Come hanno ricordato insigni costituzionalisti, come i professori Michele Ainis e Gaetano Azzariti, la cosiddetta legge Severino (Decreto Legislativo n. 235/2012) non ha introdotto alcuna disciplina derogatoria, limitandosi ad estendere anche ai membri del Parlamento una normativa già in vigore per i rappresentanti regionali e locali.

Dopo essersi soffermata su taluni profili costituzionali inerenti all'argomento in oggetto, la senatrice De Monte si sofferma sugli aspetti inerenti alla problematica della retroattività della legge Severino.

Il principio della irretroattività della legge, sancito dall'articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile, in quanto privo di rango costituzionale può essere discrezionalmente derogato dal legislatore ordinario. Per converso, non è ammessa la retroattività della legge penale, come dispone l'articolo 25 della Costituzione.

Evidenzia l'oratrice che l'incandidabilità sopravvenuta non si configura come sanzione penale, né tantomeno come pena accessoria, connotandosi esclusivamente come una misura rilevante in ambito elettorale, atta ad incidere solo su un requisito per l'accesso alle cariche elettive, come ha chiarito una recente sentenza del Consiglio di Stato del febbraio scorso (sez. V, n. 695/2013). Peraltro anche la stessa Corte costituzionale, già oltre dieci anni fa, ha ribadito che «l'incandidabilità non è una sanzione penale, ma essa determina il venir meno di un «requisito soggettivo» per l'accesso alle cariche elettive» (sent. n. 132/2001).

Rileva inoltre la senatrice De Monte che la legge n. 87 del 1953, rimette la possibilità di sollevare la questione di costituzionalità solo al «giudice in corso di giudizio». La sentenza della Corte n. 1104 del 1988 ha escluso per il giudice istruttore la possibilità di sollevare la questione di costituzionalità, come ha ricordato un autorevole costituzionalista, ossia il professor Alessandro Pace.

Dopo essersi soffermata sulla mancanza dei requisiti di terzietà della Giunta per essere configurabile come giudice *a quo*, la senatrice de Monte evidenzia altresì che le sentenze della Corte n. 40/1963 e n. 226/1976 chiariscono che «per poter rivolgersi alla Corte costituzionale è necessario che all'organo spetti effettivamente di decidere nel giudizio in corso». Dovendo la Giunta formulare solo una proposta di voto all'Assemblea, e non prendere una decisione ultima, la possibilità di ricorrere alla Corte costituzionale deve ritenersi esclusa.

Le eccezioni sollevate dal relatore sono quindi manifestamente infondate.

La senatrice de Monte si sofferma poi sull'iter di formazione della cosiddetta «Legge Severino», evidenziando che nel corso dell'esame in sede consultiva su atti del Governo, effettuato dalle Commissioni affari costituzionali e giustizia dei due rami del Parlamento sullo schema di de-

creto legislativo relativo alla disciplina in questione, sono già stati trattati e risolti i dubbi in merito ai seguenti aspetti: obiettivo della legge delega, volta a superare lo squilibrio ordinamentale in materia di incandidabilità tra il livello politico nazionale e sovranazionale rispetto a quello sub-nazionale, previsto sin dal 1990; richiamo della Legge 19 marzo 1990 n. 155 e, in particolare, alla incandidabilità, quale «causa particolarissima di ineleggibilità»; la disciplina «ad hoc» dell'incandidabilità parlamentare, senza ricorso a una «mera ed integrale operazione di equiparazione di essa al già vigente regime dell'incandidabilità per le cariche elettive regionali e locali»; l'individuazione di un «indicatore oggettivo di pena (editale), astratto, neutrale e predeterminato», unitamente al fatto di aver riportato la condanna a una pena in concreto superiore ai due anni di reclusione, ossia determinata tenuto conto dei soli aspetti relativi all'applicazione delle circostanze attenuanti, diminuzione della pena per applicazione del rito speciale con effetto premiale, inapplicabilità della sospensione condizionale della pena; l'effetto impeditivo automatico per l'accesso alla carica pubblica, senza che sia necessaria una ponderazione dei casi particolari o una qualsivoglia ponderazione discrezionale; l'immediatezza della deliberazione suddetta (si deve procedere «senza indugio»); l'assenza di un «eccesso di delega».

La senatrice De Monte si sofferma poi sulla lettera dell'articolo 3 del Decreto legislativo 235/2012, in particolare nella parte in cui prevede che la pronuncia ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione avvenga qualora la causa di incandidabilità sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato elettivo.

Ebbene, nel caso di specie appare chiara la volontà del legislatore di dar rilievo alle sentenze irrevocabili di condanna intervenute successivamente all'elezione, ovvero precedentemente, ma non accertate al momento della candidatura; con ciò risolvendo, con un tenore esplicito, ogni dubbio in merito alla cosiddetta retroattività. Tali sentenze, pertanto, identificano una situazione di «indegnità» ad esercitare il mandato elettivo.

Anche il secondo comma è determinante, in particolare al fine di comprendere il modo in cui si debba giungere a tale pronuncia, poiché, nel caso in cui sia in corso la fase di convalida degli eletti, la Camera di appartenenza deve procedere immediatamente alla deliberazione sulla mancata convalida, con ciò escludendo sia i margini di discrezionalità in merito, sia il protrarsi della procedura che, invece, deve essere speditamente conclusa.

Per quel che concerne il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, l'oratrice evidenzia che tale percorso implicherebbe gli stessi profili problematici inerenti alla proposizione di una questione di costituzionalità alla Corte costituzionale. Infatti anche in tale caso solo un giudice sarebbe titolato a sollevarlo, senza considerare che – come ha ricordato un altro autorevole giurista e già giudice della Corte di Strasburgo, Vladimiro Zagrebelsky – «la Corte di giustizia dell'Unione europea, in realtà non dovrebbe proprio essere considerata. Si tratta della Corte che applica il diritto dell'Unione. La Carta dei diritti fondamentali dell'U-

nione – che prevede tra l'altro l'irretroattività delle pene – si applica soltanto nell'ambito del diritto dell'Unione. La Carta non ha esteso le competenze dell'Unione e le norme nazionali che disciplinano le elezioni del Parlamento non rientrano nel diritto comunitario».

Il senatore CRIMI (*M5S*) sottolinea come, dalla lettura dei lavori preparatori, fosse assolutamente chiaro che il decreto legislativo n. 235 del 2012 avrebbe ricevuto una prima applicazione in occasione delle elezioni politiche tenutesi nello scorso febbraio; tale volontà era quindi del tutto evidente da parte del legislatore e delle forze politiche che, in molti casi, hanno deciso di non presentare la candidatura di soggetti in quanto ricadenti nella disciplina del citato decreto legislativo n. 235 del 2012. Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, nessuno si pose allora il problema della natura irretroattiva della incandidabilità che invece, in modo del tutto singolare, il relatore prospetta ora nel caso della incandidabilità sopravvenuta.

Dopo aver evidenziato come da parte della stessa legge delega n. 190 del 2012 non vi sia alcun dubbio sul fatto che l'istituto dell'incandidabilità e la conseguente decadenza riguardano anche i parlamentari, sottolinea come la cosiddetta legge Severino sia uno dei provvedimenti elaborati nel modo migliore da parte del legislatore poiché le sue disposizioni sono perfettamente lineari, superando peraltro la cosiddetta legge sul «Parlamento pulito» propugnata dalla propria parte politica. Le considerazioni esposte giustificano anche l'ulteriore conclusione che le questioni di natura preliminare avanzate dal relatore siano del tutto superabili poiché è evidente che il Parlamento ha consapevolmente deciso di applicare la cosiddetta legge Severino ai parlamentari. Se, perciò, il legislatore di allora avesse sbagliato in questa determinazione, sarebbe stato molto più onesto riconoscerlo da parte di coloro che oggi avanzano dubbi su quelle disposizioni.

Il senatore MOSCARDELLI (*PD*), nel preannunciare che voterà contro la proposta di convalida avanzata dal relatore, si sofferma sulla possibilità da parte della Giunta di sollevare questioni incidentali di illegittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale: rispetto a tale questione, pur in presenza di un'evoluzione giurisprudenziale, ritiene che la Giunta non abbia le caratteristiche necessarie per poter sollevare tale ricorso incidentale poiché tale organo parlamentare svolge funzioni di garanzia e tutela, secondo la riserva costituzionale di cui all'articolo 66 della Costituzione. Pertanto, la Giunta è un organo privo di terzietà ed indipendenza, svolgendo peraltro funzioni di natura valutativa ed istruttoria ai fini della successiva proposta all'Assemblea.

Per quanto concerne poi alcuni presunti profili di incostituzionalità del decreto legislativo n. 235 del 2012, osserva che diverse sentenze si sono già pronunciate sull'istituto dell'incandidabilità, configurato come una causa particolare di ineleggibilità e non come una sanzione: perciò non vale invocare il problema della retroattività; se si fosse fatto riferi-

mento al *tempus commissi delicti* il decreto legislativo n. 235 del 2012 avrebbe avuto effetto solo tra 7-8 anni. Conseguentemente, l'unico riferimento possibile è la data di pubblicazione della sentenza irrevocabile di condanna.

Infine, reputa inammissibile anche un rinvio pregiudiziale di tipo interpretativo alla Corte di giustizia dell'Unione europea, mancando l'attualità dell'interesse al ricorso.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) evidenzia che come emerge sia dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, sia dalla giurisprudenza della Corte costituzionale la Giunta per le elezioni ha carattere di giurisdizionalità, potendo anche essere coinvolta in un conflitto di giurisdizione. Peraltro ove si accedesse ad una tesi contraria, si determinerebbe l'esclusione in ambito parlamentare, e in particolare nella verifica dei poteri, della possibilità di adire il giudice delle leggi, ingenerando in tal modo una zona franca dell'ordinamento, esclusa dal sindacato di costituzionalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione), 4^a (Difesa) e 14^a (Politiche dell'Unione europea)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Giovedì 12 settembre 2013

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 14^a Commissione del Senato
CHITI

Interviene, ai sensi dell'articolo 144-quater, comma 2, del Regolamento del Senato e dell'articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il vice presidente della Commissione europea, Antonio Tajani.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CHITI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto conoscere preventivamente il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

Le Commissioni congiunte convengono.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 144-*quater*, comma 2, del Regolamento del Senato e dell'articolo 127-*ter*, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, del vice presidente della Commissione europea, Antonio Tajani, in relazione al prossimo Consiglio europeo sulla Difesa, che avrà luogo nel mese di dicembre 2013

Il presidente CHITI introduce l'audizione.

Il vice presidente della Commissione europea, Antonio TAJANI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare osservazioni e porre quesiti, i senatori DE PIETRO (*M5S*), COCIANCICH (*PD*) e Paolo ROMANI (*PdL*), cui replica il vice presidente della Commissione europea, Antonio TAJANI.

Successivamente, formulano osservazioni e pongono quesiti il senatore ORELLANA (*M5S*) e l'onorevole FRUSONE (*M5S*).

Segue la replica del vice presidente della Commissione europea, Antonio TAJANI.

Il presidente CHITI dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 12 settembre 2013

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 15

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 14,15

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 958 (SEMPLIFICAZIONE)

Plenaria

40^a Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione D'Alia.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(1015) Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 settembre.

Si apre la discussione generale.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCPI*), nel rilevare che il decreto-legge all'esame contiene misure complesse e di notevole impatto, si sofferma sugli aspetti a suo avviso più critici, riservandosi ulteriori approfondimenti nelle fasi successive dell'*iter* di conversione.

In riferimento all'articolo 1, osserva che le previste riduzioni di spesa per auto di servizio e consulenze, con l'aggravamento del regime sanzionatorio in caso di violazione, si inseriscono in un ordinamento in cui già sono presenti disposizioni di tale natura: ritiene pertanto opportuno, al riguardo, procedere a una ricognizione in materia, anche per verificare l'efficacia e la capacità di deterrenza dell'apparato sanzionatorio.

Quanto alle disposizioni relative all'accesso nelle pubbliche amministrazioni e all'assorbimento delle eccedenze, esprime le proprie riserve: a suo avviso, infatti, appare fortemente ridimensionato il principio della mobilità quale strumento essenziale per realizzare una migliore allocazione delle risorse umane e una più congrua razionalizzazione degli organici nelle pubbliche amministrazioni. Richiama, in proposito, la *ratio* sottesa alla normativa sul pubblico impiego, basata sul tendenziale obiettivo di aderenza tra risorse impiegate e fabbisogno effettivo.

Inoltre, le norme volte a stabilizzare il personale a tempo determinato, realizzando – nella maggior parte dei casi – una sanatoria di assunzioni compiute in violazione di legge, appaiono in sostanziale violazione del principio costituzionale dell'accesso agli uffici pubblici tramite concorso.

In ordine all'articolo 3, osserva che le misure riguardanti il regime della mobilità nelle società partecipate tende a configurare una vera e propria nozione di «organico stabile» all'interno di tali strutture, in contraddizione con la loro natura privatistica e con il conseguente regime contrattuale che dovrebbe caratterizzare i relativi rapporti di lavoro. Appare, a suo avviso, inopportuno sottrarre alle misure di razionalizzazione del personale e alle norme sulla mobilità le società che emettono titoli quotati nei mercati regolamentati. Tra queste, infatti, vi sono anche quelle società – quali il Gruppo Ferrovie dello Stato italiane e Poste italiane – derivanti da recenti processi di privatizzazione nella natura giuridica, per le quali, in passato, si è verificato un progressivo e abnorme incremento di personale, che potrebbe opportunamente essere posto in mobilità ai fini di una migliore razionalizzazione delle risorse.

Esprime, infine, considerazioni critiche sulla scelta di sottrarre alla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), la competenza a valutare le *performance* dei pubblici dipendenti affidando contestualmente tale compito all'ARAN. A suo avviso, tale soluzione appare irragionevole, in considerazione della natura propria e delle caratteristiche, anche di cultura istituzionale, dell'organismo al quale tali compiti vengono affidati, con il conseguente rischio di rendere sostanzialmente inefficace quello strumento di valorizzazione della dirigenza pubblica.

In generale, invita a considerare come alcuni interventi contenuti nel decreto-legge non sembrano perfettamente coerenti con gli obiettivi in materia di pubblica amministrazione, indicati dal Presidente del Consiglio nelle linee programmatiche del suo Governo.

La senatrice ORRÙ (*PD*), nell'evidenziare la complessità del provvedimento all'esame, si sofferma sulle disposizioni contenute nell'articolo 4, riguardanti la stabilizzazione dei precari nelle pubbliche amministrazioni e le limitazioni all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego. In proposito, osserva che il regime previsto dovrebbe tenere conto di particolari situazioni legate a vicende pregresse di alcuni territori. In particolare, richiama il tema dei precari nella Regione siciliana, per la quale appare necessario prevedere misure flessibili che, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta all'ente, possano contribuire a risolvere una situazione particolarmente sensibile da un punto di vista sociale, anche in considerazione del rilevante numero di soggetti interessati.

Il senatore CAMPANELLA (*M5S*) chiede chiarimenti circa la portata della norma, contenuta all'articolo 2, comma 9, di interpretazione autentica di una disposizione del decreto legislativo n. 303 del 1999, circa le dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare, chiede se la norma produce effetti espansivi ovvero restrittivi sul numero dei dirigenti di prima fascia.

La PRESIDENTE propone di concludere la discussione generale, con l'eventuale replica del rappresentante del Governo, in una seduta che potrà essere convocata martedì 17 settembre. Propone, altresì, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di mercoledì 18 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 958 (SEMPLIFICAZIONE)

La PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni informali tenutesi oggi alle ore 13 dinanzi all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione al disegno di legge n. 958, sono stati consegnati o preannunciati documenti, che saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,35.

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 12 settembre 2013

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 16

Presidenza del Presidente
PALMA

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

BILANCIO (5^a)

Giovedì 12 settembre 2013

Plenaria

69^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(925) Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice ZANONI (PD) illustra uno schema di parere non ostativo, volto ad evidenziare la circostanza che l'espressione di un parere sugli schemi di decreto legislativo presentati dal Governo, pur in conformità a quanto previsto dalla legge di contabilità, priva la Commissione della possibilità di svolgere una verifica puntuale circa l'eventuale insorgenza di nuovi oneri a seguito dell'ampliamento del perimetro dell'istituto della detenzione domiciliare.

Il presidente AZZOLLINI conviene circa l'opportunità di affiancare al parere di nulla osta una osservazione nel senso indicato dalla Relatrice.

Alla luce delle considerazioni svolte, la relatrice ZANONI (PD) propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione: in merito all'articolo 1, che alle lettere b) e c) prevede un'estensione dell'ambito di applicazione della detenzione domiciliare, si osserva che la sottoposizione degli schemi di decreto legislativo al parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche per i profili finanziari, ancorché corretta sul piano delle norme previste dalla legge di contabilità, non consente all'organo parlamentare di esprimere parere ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere presentata dalla Relatrice.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti al medesimo disegno di legge.

Il sottosegretario GIORGETTI ritiene si possa esprimere un avviso di contrarietà semplice sull'emendamento 1.3, mentre considera produttive di nuovi oneri le proposte 1.93 e 7.0.1.

Il PRESIDENTE propone di ribadire anche a proposito dell'emendamento 1.3 quanto osservato sulle analoghe previsioni del testo, e di condizionare il parere di nulla osta sull'emendamento 1.0.1 ad un'integrazione del comma 4 che specifichi la necessità di allegare la relazione tecnica agli schemi di decreto legislativo, nonché di acquisire sugli stessi l'avviso delle Commissioni competenti in materia finanziaria.

Ritiene, invece, di raccogliere la preoccupazione formulata dalla Relatrice sull'emendamento 2.36 in un parere di semplice contrarietà.

La relatrice ZANONI (PD), all'esito del dibattito intercorso, propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.93 e 7.0.1.

Esprime, inoltre, parere di nulla osta condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sull'emendamento 1.0.1 alla sostituzione, al comma 4, delle parole da "sono trasmessi" fino a "per materia", con le seguenti: "sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari".

Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 2.36.

Esprime, quindi, parere non ostativo sulla proposta 1.3 con la seguente osservazione: in merito al comma 1, che alle lettere a) e b) prevede un'estensione dell'ambito di applicazione della detenzione domiciliare, si

osserva che la sottoposizione degli schemi di decreto legislativo al parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche per i profili finanziari, ancorché corretta sul piano delle norme previste dalla legge di contabilità, non consente all'organo parlamentare di esprimere parere ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti».

La Commissione approva.

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice CHIAVAROLI (*PdL*), tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che l'incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo, previsto dall'articolo 14, comma 3, produca effettivamente un maggior gettito annuo di 50 milioni di euro, a decorrere dal 2014 e con la seguente osservazione:

– in merito all'articolo 11, comma 13, ove si consente il transito del personale tecnico e amministrativo in eccedenza delle fondazioni lirico-sinfoniche presso la società Arte, Lavoro e Servizi (ALES) Spa, interamente partecipata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, si rileva che non sono stati forniti elementi utili in merito alla situazione economico-finanziaria di tale società e all'effettiva sostenibilità dei transiti di personale».

Il PRESIDENTE conviene con la Relatrice circa la necessità di una maggiore chiarezza circa il quadro finanziario relativo al trasferimento di personale verso la società ALES Spa. In tale direzione, ravvisa la necessità di formulare una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a garantire che la predetta operazione non porti ad uno squilibrio di risorse tale da imporre un intervento a carico della finanza pubblica.

La relatrice CHIAVAROLI (*PdL*) propone, quindi, l'approvazione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica,

bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che:

– l'incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo, previsto dall'articolo 14, comma 3, produca effettivamente un maggior gettito annuo di 50 milioni di euro, a decorrere dal 2014;

e con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

– all'articolo 11, comma 13, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»«.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere presentata dalla Relatrice.

La seduta termina alle ore 9,30.

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 12 settembre 2013

Plenaria**30^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua e per la Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De Camillis.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE si rammarica per il ritardo nell'avvio dei lavori, in parte dovuto al protrarsi della seduta dell'Assemblea e in parte alla necessità di compiere un esame approfondito di tutte le proposte emendative in qualità di relatore.

Comunica poi che la senatrice Giannini ha aggiunto la sua firma all'emendamento x1.1, i senatori Amati e Ceroni hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 5.0.6, la senatrice Lepri ha sottoscritto l'emendamento 7.15 e il senatore Scavone ha sottoscritto gli emendamenti 9.9, 11.15 e 11.17. Avverte quindi che si passerà all'espressione dei pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 1.

Il senatore LIUZZI (*PdL*) pone preliminarmente una questione attinente all'ordine dei lavori, onde fare chiarezza sulla posizione del suo schieramento. Nell'apprezzare l'assidua presenza del Governo in Commis-

sione, si dichiara consapevole che in questo momento un'azione forte sui beni culturali rappresenta una misura strategica. Riferisce tuttavia che all'interno del suo Gruppo ci sono opinioni diversificate sull'articolato, come fisiologicamente accade nella dialettica parlamentare.

Tiene dunque a sottolineare alcune criticità del testo che vanno a suo giudizio superate, a partire dalla copertura finanziaria che giudica inaccettabile in quanto grava su un aumento generalizzato delle accise su fumo, alcol e oli lubrificanti. Ritiene infatti assolutamente inopportuno scoraggiare i consumi e invita perciò a incidere, più che sulle accise, sui capitoli di spesa. Parimenti inaccettabile è a suo avviso attingere dal cosiddetto fondo «paga imprese» dei comuni, che è uno dei principali strumenti per rimettere in moto l'economia.

Manifesta comunque la disponibilità ad un rapido confronto per rivedere le coperture e approfondire il tema della destinazione dei fondi. Precisa peraltro che il suo schieramento ha predisposto una serie di emendamenti per una maggiore trasparenza sull'utilizzo delle risorse derivanti da donazioni e atti di liberalità di soggetti privati per l'area di Pompei ed Ercolano.

Annuncia conclusivamente che il suo Gruppo intende ritirare gli emendamenti in Commissione e attivare un proficuo confronto all'interno della maggioranza per giungere ad una soluzione condivisa entro martedì. Solo allora, se ci saranno le condizioni, ritiene che possa essere votato il mandato al relatore. Pertanto, reputa che non sarà possibile partecipare oggi ai lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE pur comprendendo le ragioni politiche sottese alle dichiarazioni del senatore Liuzzi, prende atto che il Gruppo PdL intende ritirare tutti gli emendamenti e non partecipare ai lavori della Commissione. Ribadisce tuttavia l'intenzione di proseguire nei lavori, laddove la maggioranza dei commissari si esprima in tal senso, alla luce della calendarizzazione in Aula e della scadenza costituzionale del decreto.

La senatrice PUGLISI (PD) chiede una breve sospensione per una valutazione politica tra le forze di maggioranza.

Si associa la senatrice GIANNINI (SCpI).

Il senatore NENCINI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) sottolinea la profonda diversità tra la richiesta avanzata ieri dal Gruppo Il Popolo della Libertà e quella esposta oggi, che reputa totalmente politica e non giustificata dall'esigenza di un maggior approfondimento sull'articolato. Nel sottolineare il rilievo della posizione espressa, concorda su una breve sospensione dei lavori.

Il PRESIDENTE dispone dunque una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,35, è ripresa alle ore 15,05.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) prende atto della disponibilità dei membri del Gruppo Il Popolo della Libertà di partecipare ai lavori odierni. Passando all'espressione del parere sugli emendamenti all'articolo 1, dichiara preliminarmente che esso sarà contrario su tutte le proposte volte a sopprimere parti del decreto. Manifesta quindi l'orientamento contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.23, 1.26, 1.10, 1.28, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.35, 1.36, 1.39, 1.40, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56 e 1.57. In ordine all'1.4 fa presente che esso sarà superato nel momento in cui verranno apportate delle modifiche di coordinamento formale al testo. Invita perciò il presentatore a ritirarlo. Circa le proposte 1.5 e 1.6 invita i firmatari a confluire sul nuovo emendamento a sua firma, l'1.58 (pubblicato in allegato al presente resoconto), che le riassume apportando alcuni correttivi. Il parere è invece favorevole sull'1.8 e sull'1.9. Sull'1.20 il parere è favorevole purché venga riformulato espungendo la lettera *f-bis*) e la *f-ter*) sia modificata nel senso di prevedere la cadenza semestrale dell'informazione da parte del Direttore generale di progetto al Parlamento e non alle Commissioni riunite di Camera dei deputati e Senato. Dopo aver invitato i presentatori a ritirare l'1.21, in quanto recante norme già vigenti nell'ordinamento, manifesta un orientamento favorevole sull'1.22, purché venga soppressa la lettera *a*), e raccomanda l'approvazione dell'1.24, a sua firma, sul quale invita i presentatori dell'1.25 a confluire. Invita indi i firmatari dell'1.27 a ritirare la proposta e a trasformarla in un ordine del giorno, sul quale il parere del Relatore sarebbe favorevole. Si esprime poi favorevolmente sull'1.29, 1.34 e 1.37 al quale però dovrebbero essere apportate delle modifiche nel senso di coinvolgere più in generale gli operatori del settore turistico e culturale. Analogo avviso favorevole esprime sull'1.38 e sull'1.41, purché sia riformulato indicando un importo superiore a 1.000 euro per l'obbligo di bonifico bancario. Invita infine a ritirare l'1.0.1 (già 1.58), di cui sottolinea la dubbia pertinenza alla materia oggetto del decreto.

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA si esprime in senso conforme al Relatore.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'1.1 interviene il senatore CENTINAIO (*LN-Aut*) il quale stigmatizza in senso generale le contraddizioni dell'Esecutivo in ordine alla gestione del sito di Pompei. Ricorda infatti che nel sopralluogo svolto dalla Commissione lo scorso luglio era emersa una situazione in via di miglioramento, sebbene con qualche ritardo; inoltre, è di oggi la notizia che la Magistratura ha compiuto un accesso ispettivo nei cantieri di Pompei, onde evitare infiltrazioni malavitose, segno che l'attuale organizzazione sta funzionando. Non si comprende perciò la *ratio* del provvedimento in titolo, che smentisce tutto ciò, rendendo necessario istituire la figura del Direttore generale di progetto (DGP) e dunque testimonia persistenti criticità.

Per dichiarazione di voto contrario prende la parola la senatrice PUGLISI (*PD*) la quale nega la ricostruzione fornita dal senatore Centinaio sottolineando come durante il sopralluogo a Pompei fossero emersi con chiarezza i ritardi nell'utilizzo dei fondi e i conflitti tra i diversi comparti. Il decreto ha dunque lo scopo di promuovere l'intera area creando sinergie anche sul piano dei trasporti. Esso inoltre punta a rafforzare la trasparenza e a dare certezza nell'impiego delle risorse. Costituisce dunque una risposta dell'Esecutivo per rilanciare in maniera definitiva il sito e il sistema economico che ruota attorno ad esso.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione, in esito a separate e distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

Il senatore CENTINAIO (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 1.4.

Sull'emendamento 1.58 la senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) chiede chiarimenti circa le ragioni per le quali sono stati modificati alcuni requisiti previsti dall'1.6, del quale contesta l'eventuale assorbimento derivante dall'approvazione dell'1.58.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) precisa anzitutto che l'1.58 recepisce interamente l'1.5 mentre riformula l'1.6 nel senso di prevedere come requisito del DGP l'appartenenza al personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni, secondo una dizione più puntuale. Precisa altresì di aver condiviso l'esigenza del possesso di una specifica competenza ed esperienza, ma il ruolo da ricoprire è nuovo, per cui non vi è allo stato attuale alcun soggetto che possa vantare una qualifica coincidente con quella prevista dall'emendamento 1.6. In ordine all'assenza di procedimenti penali, dichiara di aver preferito un'impostazione culturale diversa, che esclude solo coloro i quali siano stati oggetto di condanne passate in giudicato per reati contro la Pubblica amministrazione.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) prende atto dei chiarimenti resi e annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'1.58 che, posto in votazione, è approvato dalla Commissione, con conseguente assorbimento dell'1.5 e dell'1.6.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 1.7, 1.11, 1.12 e 1.13, mentre risultano approvati l'1.8 e 1.9.

Sull'1.14 la senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) esprime un convinto voto favorevole, in quanto la proposta mira a prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose e dunque esprime profondo stupore per il parere contrario espresso dal Relatore e dal Governo.

Il senatore CENTINAIO (*LN-Aut*), nel ribadire le considerazioni già espresse, manifesta a sua volta un voto favorevole, enfatizzando la grave situazione che caratterizza questa zona sul piano della illegalità.

Anche la senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) si pronuncia in senso favorevole all'emendamento, che svolge un'azione di garanzia nei contratti pubblici. Rifiuta peraltro ogni pretestuoso riferimento al Sud, tenuto conto che le infiltrazioni mafiose riguardano purtroppo tutta l'Italia.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) tiene a precisare che il suo parere contrario è motivato dal dissenso rispetto all'esclusione della funzione di stazione appaltante dai compiti del DGP, che incide profondamente sull'obiettivo della riorganizzazione. Invita peraltro a considerare che tale funzione è necessaria, in un contesto complessivo di controlli, al fine di produrre un effettivo cambiamento. Rammenta altresì il Protocollo di legalità stipulato con l'Ufficio territoriale del Governo e la funzione svolta dal Prefetto che lo coordina.

Il senatore MAZZONI (*PdL*), nell'esprimere personali riserve sull'accantonamento dei poteri nella figura del DGP, avanza l'ipotesi di una riformulazione.

La senatrice PUGLISI (*PD*) propone di accantonare la proposta emendativa al fine di una riformulazione.

Su richiesta del senatore BOCCHINO (*M5S*), la Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 1.14.

Posti distintamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 e 1.19.

Accogliendo l'invito del Presidente relatore, il senatore BOCCHINO (*M5S*) riformula l'1.20 in un testo 2 (pubblicato in allegato al presente resoconto) che, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Il senatore BOCCHINO (*M5S*) ritira poi l'1.21 e riformula l'1.22 in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Previa dichiarazione di astensione del senatore CENTINAIO (*LN-Aut*), l'1.22 (testo 2) è approvato dalla Commissione.

In esito a separate votazioni, la Commissione respinge l'1.23 e 1.26, mentre approva l'1.24, con conseguente assorbimento dell'1.25.

Il senatore LIUZZI (*PdL*), come preannunciato in apertura di seduta, conferma il ritiro dell'1.27.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 1.10, 1.28, 1.30, 1.31, 1.32 e 1.33, mentre è approvato l'1.29 nonché – previa astensione del senatore CENTINAIO (*LN-Aut*) – l'1.34.

La Commissione respinge altresì con distinte votazione gli emendamenti 1.35 e 1.36.

Il senatore CENTINAIO (*LN-Aut*) accoglie l'invito del Relatore e riformula l'1.37 in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto, rammaricandosi tuttavia che l'Esecutivo e la maggioranza risultano sempre restii ad affrontare il tema del turismo.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) fa notare che la riformulazione richiama espressamente gli operatori del settore turistico.

Posti separatamente in votazione, sono approvati gli emendamenti 1.37 (testo 2) e 1.38, mentre l'1.39 e l'1.40 risultano respinti.

Dopo che il senatore CENTINAIO (*LN-Aut*) ha riformulato l'1.41 in un testo 2 (pubblicato in allegato al presente resoconto) nel senso indicato dal Presidente relatore, la proposta emendativa riformulata è messa in votazione e approvata dalla Commissione.

La Commissione, in esito a separate votazioni, respinge poi gli emendamenti 1.42, 1.43, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52 e 1.53, mentre l'1.44 decade per assenza dei proponenti.

Previe dichiarazioni di astensione dei senatori CENTINAIO (*LN-Aut*) e PETRAGLIA (*Misto-SEL*), l'emendamento 1.54 è posto in votazione e respinto così come gli emendamenti 1.55, 1.56 e 1.57.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) ritira indi l'1.0.1 (già 1.58).

Si passa quindi all'espressione dei pareri sugli emendamenti presentati all'articolo 2.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) manifesta l'orientamento contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.12. Invita invece a ritirare gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4 – a suo avviso non inerente al tema trattato – 2.5, 2.10 e 2.11. Suggerisce altresì di trasformare in ordine del giorno il 2.15 che avrebbe – ove trasformato – un parere favorevole. Si esprime invece in senso positivo sugli emendamenti 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.13, 2.14 e 2.0.1.

Il sottosegretario Sabrina DE CAMILLIS si esprime in senso conforme al Relatore.

La senatrice GIANNINI (*SCpI*) chiede delucidazioni sul parere espresso in ordine al 2.4, che menziona i dispositivi mobili quali strumenti per poter compiere l'azione di inventariazione e digitalizzazione. Ritiene perciò che esso sia assolutamente pertinente rispetto all'oggetto dell'articolo.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) rileva che esso si focalizza più sul risultato del lavoro compiuto dai tirocinanti che sull'attività da loro svolta.

Il sottosegretario Sabrina DE CAMILLIS ribadisce che i profili trattati dall'emendamento non riguardano propriamente il comma 1 dell'articolo 2 e dunque invita a riformularlo per l'esame in Assemblea.

La senatrice GIANNINI (*SCpI*) ritiene che i fraintendimenti siano dovuti all'utilizzo dell'espressione «attività di commercio». Tiene invece a precisare che la finalità dell'emendamento è di poter estendere la digitalizzazione e la fruizione del patrimonio anche mediante dispositivi mobili. Riformula perciò la proposta emendativa in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) e i sottosegretario Sabrina DE CAMILLIS esprimono un parere favorevole sul 2.4 (testo 2).

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) domanda se gli inviti al ritiro preludano la possibilità di concordare con il Governo testi su cui il parere sia positivo.

Il sottosegretario Sabrina DE CAMILLIS puntualizza che il suo suggerimento era riferito esclusivamente al 2.4, che risulta effettivamente migliorato nella sua riformulazione.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*), a fronte delle richieste di rinvio e delle interruzioni finora verificatesi, chiede di avere una programmazione più certa, tenuto conto del diritto tanto della maggioranza di elaborare la propria posizione, quanto dell'opposizione di partecipare ai lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE ribadisce il proprio rammarico per le modifiche al calendario della settimana, assicurando comunque di aver tenuto conto delle posizioni di ciascun Gruppo. Reputa peraltro assai importante la condivisione nella programmazione dei lavori e conferma che la Commissione tornerà a riunirsi martedì mattina e pomeriggio. Informa altresì che intende chiedere formalmente alla Presidenza del Senato di spostare

a mercoledì mattina l'avvio in Aula del provvedimento, in modo da lasciare uno spazio più ampio alla fase istruttoria.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1014**(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.20 (testo 2)**

SERRA, BIGNAMI, MONTEVECCHI, BOCCHINO

Al comma 1 dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) informa con cadenza semestrale il Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del crono programma».

1.22 (testo 2)

BOCCHINO, SERRA, BIGNAMI, MONTEVECCHI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Costituiscono motivi di revoca della nomina del direttore generale di progetto:

- a) cause di incompatibilità sopraggiunte;
 - b) conflitto di interessi inerente la gestione e la realizzazione del progetto;
 - c) perdita dei requisiti necessari alla nomina».
-

1.37 (testo 2)

CENTINAIO

Al comma 6, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Il piano inoltre prevede il coinvolgimento degli operatori del settore turistico e culturale ai fini della valutazione delle iniziative necessarie al rilancio dell'area in oggetto».

1.41 (testo 2)

CENTINAIO

Al comma 7, aggiungere il seguente periodo: «Al fine di assicurare la tracciabilità delle medesime, qualsiasi donazione o erogazione di importo superiore a 1.000 euro deve essere effettuata tramite bonifico bancario».

1.58

MARCUCCI, relatore

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» inserire le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti» e alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «, in possesso dei seguenti requisiti: appartenente al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001; comprovata competenza ed esperienza pluriennale; assenza di condanne passate in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione».

Art. 2.**2.4 (testo 2)**

GIANNINI, DI GIORGI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso l'utilizzo di appositi portali e dispositivi mobili intelligenti».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 12 settembre 2013

Plenaria**23^a Seduta***Presidenza della Vice Presidente*
PARENTE

Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Jole Santelli.

La seduta inizia alle ore 9,10.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

La sottosegretaria SANTELLI, rispondendo all'interrogazione 3-00132, rileva preliminarmente che le indicazioni previsionali messe a disposizione da *Excelsior* circa gli andamenti occupazionali nel loro complesso rappresentano informazioni di grande rilevanza per orientare le politiche attive del lavoro da parte degli organi competenti e costituiscono al contempo uno strumento utile a supporto di iniziative per l'orientamento e la programmazione della formazione a livello locale. Attraverso i risultati delle indagini svolte di anno in anno è possibile, infatti, ottenere un monitoraggio della consistenza e delle caratteristiche della domanda di professioni espressa dalle imprese.

I dati disponibili dimostrano che vi è una propensione crescente ad avvalersi delle possibilità offerte dal portale *Cliclavoro* del Ministero del lavoro. Sono in particolare i titoli di studio superiori e le professionalità generiche ad interfacciarsi maggiormente con il portale; un movimento che si può leggere come una intensificazione delle procedure di ricerca di lavoro anche da parte di quei soggetti che in passato avevano maggiori capacità ricettive rispetto al soddisfacimento delle domanda di lavoro.

Inoltre la competente Direzione generale del Ministero sta razionalizzando i sistemi informativi realizzati a vario titolo da esso stesso e da altri

enti; ciò al fine di realizzare la «banca dati delle politiche attive e passive» prevista dall'articolo 8 del recente decreto-legge n. 76 del 2013, cosiddetto decreto occupazione, che ha inteso creare un unico strumento informativo al fine di razionalizzare gli interventi di politica attiva di tutti gli organismi centrali e territoriali coinvolti, che integrerà, tra gli altri, il sistema *Excelsior* e quello delle comunicazioni obbligatorie. L'integrazione con il sistema delle comunicazioni obbligatorie, che raccoglie i dati inerenti i rapporti di lavoro instaurati, variati e cessati, sarà indispensabile anche per orientare la domanda di lavoro e formazione.

Conclusivamente, la Sottosegretaria fa presente che sono state già definite le caratteristiche tecniche della banca dati, mentre nelle prossime settimane si procederà – anche con specifiche sperimentazioni – ad integrare le informazioni presenti nei vari sistemi.

La senatrice GATTI (PD) si dichiara soddisfatta della risposta, che conferma la indisponibilità allo stato attuale di uno strumento integrato e l'insussistenza della interoperabilità tra le diverse base dati. Di fatto si è di fronte ad una totale carenza dei Centri dell'impiego, con ricadute assai negative sul territorio sotto il profilo della formazione professionale. Coglie pertanto l'occasione per auspicare un superamento della situazione nel senso indicato nella risposta, in modo da garantire la piena conoscenza dei fabbisogni formativi e l'individuazione delle figure professionali di cui il territorio ha bisogno.

La sottosegretaria SANTELLI risponde quindi all'interrogazione 3-00151, riguardante la situazione produttiva ed occupazionale della società ILVA SpA, con particolare riguardo al sito di Patrica (FR).

Premesso che la questione coinvolge anche altre Amministrazioni, *in primis* il Ministero dello sviluppo economico, ricorda che l'ILVA SpA ha fortemente risentito della grave crisi economico-finanziaria che ha colpito il mercato di riferimento. I più rilevanti effetti della crisi hanno riguardato, oltre che lo stabilimento di Taranto, anche quello di Patrica - funzionalmente dipendente dal primo – la cui produzione, in conseguenza della notevole carenza di ordini, ha subito un'evoluzione negativa, gravemente accentuatesi a decorrere dal 2009. In tale contesto, la Società ha dato avvio alla procedura per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per ristrutturazione aziendale nei confronti di un numero massimo pari a 6.507 unità lavorative. Successivamente, i vertici aziendali e le rappresentanze sindacali dei lavoratori hanno sottoscritto un accordo che ha previsto che l'Azienda richieda alla Regione Lazio l'esame congiunto finalizzato al riconoscimento della CIGS per tutti i lavoratori dello stabilimento di Patrica, in considerazione della dipendenza funzionale da quello di Taranto. Conseguentemente, lo scorso 14 maggio, presso l'Assessorato del lavoro della Regione Lazio, le Parti hanno sottoscritto un verbale di accordo, che ha previsto, tra l'altro, il ricorso alla CIGS da parte della Società per tutti i lavoratori dello stabilimento di Patrica, l'implementazione da parte della Società di un piano di risanamento delle stra-

tegie del Gruppo, la previsione di incontri periodici con le organizzazioni sindacali per l'esame della evoluzione del mercato e della situazione aziendale e l'impegno della Regione Lazio a verificare la possibilità di finanziare specifici interventi di formazione professionale con le risorse già previste a legislazione vigente, nonché attraverso quelle previste dai cosiddetti *Fondi Interprofessionali*. In attuazione del predetto accordo, la Società ha recentemente presentato alla Direzione generale per le politiche attive e passive del Ministero del lavoro un'istanza volta alla concessione del trattamento di *CIGS* per crisi aziendale per i 67 lavoratori del sito produttivo di Patrica; il relativo procedimento è allo stato ancora in fase di istruttoria.

La soluzione della crisi industriale che colpisce attualmente il sistema territoriale avente come epicentro Anagni e Frosinone non può prescindere da un profondo processo di riorganizzazione e riconversione produttiva. Le dimensioni della crisi sono tali da non consentire alla sola Regione Lazio di poter intervenire con le risorse di cui dispone. La stessa Regione, pertanto, ha chiesto il coinvolgimento delle competenti Amministrazioni centrali al fine di definire una strategia complessiva da realizzare in tempi rapidi. In questo quadro, a gennaio scorso, gli enti consultati e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un Verbale di intesa finalizzato alla definizione del programma e degli strumenti operativi per la sua attuazione quale condizione *sine qua non* per la definizione di un Accordo di Programma complessivo. Lo scorso 10 aprile il Comitato per il lavoro e lo sviluppo della Provincia di Frosinone ha trasmesso alle Istituzioni competenti un Programma di riconversione e reindustrializzazione dell'area di crisi che ha individuato quali azioni prioritarie la salvaguardia e il consolidamento delle imprese operanti nell'area del Sistema Locale del Lavoro Frosinone – Anagni, l'attrazione di nuove iniziative imprenditoriali, nonché il sostegno al reimpiego dei lavoratori espulsi dalla filiera produttiva della *ex VDC Technologies*. A maggio scorso il Comitato ha trasmesso ulteriori integrazioni al Programma ed ha richiesto la definizione e sottoscrizione dell'Accordo di Programma. Infine, lo scorso 5 giugno la Regione Lazio ha riproposto l'approvazione in Giunta regionale dell'istanza di accertamento di area di crisi industriale complessa.

Conclusivamente, la Sottosegretaria ribadisce la massima attenzione da parte del Ministero del lavoro in ordine alla situazione aziendale e assicura nel contempo la piena disponibilità ad informare gli interroganti degli ulteriori sviluppi della vicenda.

La senatrice SPILABOTTE (PD) si dichiara completamente soddisfatta della risposta, evidenziando che l'atto di sindacato ispettivo ha già conseguito un primo risultato importante, essendo stato presentato precedentemente alla firma dell'accordo.

La seduta termina alle ore 9,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 12 settembre 2013

Plenaria**41^a Seduta***Presidenza della Presidente*
DE BIASI*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Fadda.**La seduta inizia alle ore 8,30.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

La PRESIDENTE riferisce le decisioni adottate dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi in ordine alla programmazione dei lavori, nella riunione tenutasi nella giornata di ieri.

È stato anzitutto deciso di avviare subito l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1015 (Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), nonché di svolgere un'interrogazione a firma del sen. D'Ambrosio Lettieri, su cui il Governo si è reso disponibile nell'immediato a rispondere.

Sarà poi avviato l'esame dell'atto comunitario n. 498 (Proposta di decisione relativa alla partecipazione dell'Unione a un programma di partenariato Europa – Paesi di via di sviluppo per gli studi clinici), che dovrà essere concluso entro il 26 settembre.

Si svolgerà anche una audizione informale di rappresentanti del mondo scientifico in relazione alle tematiche della sperimentazione animale, in sede di Ufficio di Presidenza, che, previo assenso della Presidenza del Senato, potrebbe svolgersi in sede riunita con quello della Commissione Politiche dell'Unione europea.

Saranno illustrati, e abbinati agli altri, alcuni nuovi disegni di legge in tema di malattie rare.

Sarà programmato un incontro informale con il Ministro della salute per comprendere la tempistica di presentazione dell'annunciato disegno di legge governativo in materia sanitaria, che toccherà anche argomenti già all'esame della Commissione (ordini professionali).

Potrà anche essere integrata e aggiornata l'istruttoria informale già avviata in ordine alla vicenda Stamina.

In riferimento alle problematiche dell'Alzheimer, si svolgerà un'audizione informale di esperti riguardo a una innovativa terapia in fase di studio, e a corredo di ciò sarà organizzata una conferenza stampa alla quale saranno invitate le associazioni più rappresentative del settore, nel cui ambito potranno essere illustrate le iniziative politiche *ad hoc* che diversi membri della Commissione hanno in animo di porre in essere.

Sarà altresì dedicata specifica attenzione all'attuazione della normativa per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, attraverso lo svolgimento delle audizioni già indicate nel recente passato.

Saranno svolti approfondimenti, sempre tramite audizioni informali, in merito alla problematica della sicurezza degli operatori del Servizio sanitario nazionale.

Si effettueranno anche degli approfondimenti propedeutici all'avvio della sessione di bilancio, attraverso lo svolgimento di audizioni informali, a partire da quella di Assobiomedici.

Verranno poi portate avanti, nel corso delle prossime settimane, le indagini conoscitive già avviate. In particolare, per quella sulle implicazioni dell'inquinamento ambientale verranno auditi rappresentanti del Servizio sanitario della regione Campania (Assessorato e Aziende sanitarie locali).

Potranno essere inoltre svolti degli approfondimenti sul focolaio di influenza aviaria sviluppatosi nella regione Emilia Romagna, mediante audizione del Ministro della salute e dei dirigenti dell'area di riferimento.

Saranno inserite nella programmazione dei lavori le audizioni, in sede informale, delle associazioni rappresentative nei settori della celiachia e delle protesi ortopediche.

Infine, potrà essere svolto un incontro informale, nella sede dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con i nuovi componenti del Consiglio Superiore di sanità.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario FADDA risponde all'interrogazione 3-00322 del senatore D'Ambrosio Lettieri, in merito al commissariamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Premette che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, con sede legale a Foggia, presenta, ad oggi, un assetto interno difforme rispetto ai restanti Istituti Zooprofilattici Sperimentali

operanti nel territorio nazionale, in conseguenza del mancato adeguamento alla normativa statale di riordino, di cui al decreto legislativo del 30 giugno 1993, n. 270.

Ciò ha contribuito a determinare anomalie e disfunzioni nell'organizzazione e nel funzionamento dell'ente.

Dichiara che il Ministero della salute ha effettuato ripetuti interventi per sollecitare l'attuazione della riforma introdotta dal legislatore nel 1993 e la conseguente adozione dei provvedimenti di nomina dei nuovi organi istituzionali dell'ente.

Inoltre, poiché in data 7 agosto 2012, è entrato in vigore il decreto legislativo del 28 giugno 2012, n. 106, che modifica in parte il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, al fine di assicurare il pronto adeguamento alle nuove disposizioni, il Ministero, in data 28 giugno 2013, ha sottoposto al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome la problematica attinente alla sollecita approvazione delle leggi regionali, attuative delle citate disposizioni.

Fa quindi presente che il Ministero ha acquisito, nello scorso mese di luglio, notizie relative al verificarsi di impedimenti al regolare funzionamento di tale organo, determinati dal venir meno del numero legale dei componenti e dalla relativa mancata integrazione organica da parte delle Regioni interessate. La Regione Puglia ha informato il Ministero, con nota pervenuta in data 13 agosto 2013, di aver avviato, a seguito dei descritti avvenimenti, il procedimento di scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'ente e di aver, contestualmente, provveduto alla nomina di un commissario straordinario.

In proposito, rammenta che il perfezionamento dell'iter procedurale autonomamente attivato dalla Regione Puglia prevede il necessario concerto della Regione Basilicata, che non risulta essere stato acquisito.

In merito alle iniziative assunte dal Ministero della salute al fine di ripristinare il legittimo e funzionale assetto interno dell'ente in questione, evidenzia che, con nota del 9 agosto 2013, si è sottoposta all'attenzione degli Assessorati alla salute della Regione Puglia e della Regione Basilicata la necessità di provvedere alla condivisa attivazione del procedimento di scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'ente, ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 106 del 2012.

La norma appena richiamata stabilisce che, qualora ricorrano le cause dalla stessa indicate, il Consiglio di amministrazione degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, anche su proposta del Ministero della salute, può essere sciolto dai Presidenti delle Regioni interessate, d'intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze. In tal caso, i Presidenti delle Regioni, d'intesa con il Ministro della salute, nominano un commissario straordinario con il compito di rimuovere le irregolarità sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.

In conclusione rappresenta che alla nota anzidetta le Amministrazioni regionali interessate non hanno ad oggi provveduto a fornire alcun riscontro. Pertanto, è intendimento del Ministero procedere, entro tempi ragionevoli, a sollecitare l'adozione congiunta dell'intervento proposto.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), nell'esprimere perplessità in ordine alla esaustività ed efficacia delle iniziative poste in essere dal Governo, domanda al sottosegretario Fadda di voler fornire eventuali elementi di conoscenza integrativi, utili a una più compiuta disamina della vicenda oggetto di sindacato ispettivo.

La PRESIDENTE ricorda che, a norma di Regolamento, a seguito della risposta del Governo l'interrogante può intervenire in replica, per un tempo limitato, al solo fine di dichiarare se sia o meno soddisfatto. Saggiunge che la prassi, in aggiunta a tale schema procedurale, ammette unicamente che il rappresentante del Governo prenda ulteriormente la parola per fornire brevemente ulteriori chiarimenti, restando esclusa la possibilità di un dibattito susseguente allo svolgimento dell'interrogazione.

Il sottosegretario FADDA conferma che, in ordine alla vicenda in questione, le iniziative adottate dal Governo sono quelle che ha già avuto modo di riferire.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), premesso di non aver inteso col proprio precedente intervento violare la prassi del sindacato ispettivo, dichiara la propria insoddisfazione per le risposte fornite dal Governo, dalle quali emerge che, a fronte di una situazione di patente illegittimità, non sono state poste in essere iniziative realmente idonee al ripristino della correttezza procedurale.

IN SEDE CONSULTIVA

(1015) Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice SILVESTRO (*PD*), relatrice, riferisce sul provvedimento in titolo.

Il decreto-legge trova la sua *ratio* nell'esigenza di perseguire una revisione della spesa pubblica, al fine di eliminare gli sprechi e migliorare l'allocazione delle risorse.

Un primo *corpus* di disposizioni riguarda l'utilizzo delle vetture di servizio e le consulenze.

Per quanto concerne l'uso di autovetture, sono state introdotte misure più restrittive nei confronti delle amministrazioni che non hanno fornito segnali chiari sulla corretta attuazione della precedente disciplina di riduzione della spesa.

Per quanto concerne le consulenze, la cui riduzione si rende necessaria e urgente, oltre che per ragioni di contenimento della spesa, anche per frenare il ricorso improprio a tale strumento, si stabilisce un limite più rigoroso alla stipula di contratti e si introducono sanzioni più incisive in caso di violazione.

Un ulteriore *corpus* di norme è finalizzato a favorire politiche occupazionali razionali ed efficienti.

In primo luogo il decreto prevede forme di reclutamento finalizzate a valorizzare la professionalità acquisita da coloro che hanno maturato un'anzianità a seguito di rapporti di lavoro flessibile nel settore pubblico.

In secondo luogo, il decreto intende recuperare quanti, pur avendo i requisiti previsti, non sono stati assunti a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni.

Le norme occupazionali contenute nel decreto, in sintesi, perseguono alcune finalità principali: ribadire il principio che, nel settore pubblico, il contratto a tempo indeterminato deve essere considerato la forma di «contratto dominante», rafforzare le responsabilità dirigenziali in caso di utilizzo non consentito dei contratti di lavoro flessibile, inasprire le relative sanzioni, fornire disposizioni utili a razionalizzare l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e a favorire il ricambio generazionale del personale.

I commi da 1 a 4 dell'articolo 1 riguardano le spese per auto di servizio e per buoni taxi nelle pubbliche amministrazioni. I commi da 5 a 7 la spesa per studi ed incarichi di consulenza da parte di pubbliche amministrazioni.

Riguardo le spese per auto di servizio e per buoni taxi nelle pubbliche amministrazioni, il decreto conferma le previgenti esclusioni tra le quali rientrano i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Riguardo agli incarichi di consulenza, viene stabilito che la relativa spesa annua, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore al 90 per cento del limite di spesa per l'anno 2013.

Sono fatte salve le esclusioni relative alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il comma 7 prevede la nullità degli atti adottati in violazione delle disposizioni in materia di consulenza. Stabilisce, inoltre, che l'affidamento degli incarichi in violazione delle disposizioni indicate costituisce illecito disciplinare e dà luogo all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile della violazione, ferma restando l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.

Il comma 1 dell'articolo 2 interviene sul decreto-legge cosiddetto «*spending review*», (decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) per chiarire la portata di alcune disposizioni contenute nell'articolo 2 di tale decreto.

La modifica del comma 11 del predetto articolo 2 dà un margine di assunzione alle amministrazioni che hanno soprannumeri di personale su alcune aree e vacanze in altre.

Il margine di assunzione è subordinato al congelamento di posti corrispondente al valore finanziario delle posizioni soprannumerarie che saranno assorbite mediante prepensionamento.

Si prevede inoltre il differimento fino al 2015 dell'applicazione dei requisiti pensionistici secondo la disciplina anteriore alla cosiddetta «riforma Fornero» per ovviare alla dichiarazione di esubero, alla messa in disponibilità ed al conseguente rischio di licenziamento degli eccedentari.

Viene precisato che le dotazioni organiche non possono essere incrementate laddove siano state dichiarate eccedenze e adottate le misure di prepensionamento. Viene stabilito il termine di tre anni (anziché due come in precedenza), a decorrere dal 1° gennaio 2013, per l'individuazione dei soprannumeri non riassorbibili.

Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 recano l'interpretazione autentica dell'articolo 24, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che disciplina il regime di accesso al trattamento pensionistico ed i limiti di età per la permanenza in servizio.

Con l'articolo 4 si rafforza il principio secondo cui nelle pubbliche amministrazioni il ricorso al lavoro flessibile è consentito esclusivamente per rispondere ad esigenze temporanee o eccezionali.

Le norme introdotte prevedono il principio del contratto a tempo indeterminato come contratto dominante, il presupposto necessario delle esigenze esclusivamente temporanee o eccezionali (per combattere i contratti a-casuali), il divieto di conversione dei rapporti da tempo determinato a tempo indeterminato.

Si sancisce la nullità dei contratti illegittimi e si rafforza la responsabilità in capo a chi li pone in essere, prevedendo un'ipotesi tipica di danno erariale.

Viene rafforzato il regime delle responsabilità anche per l'utilizzo improprio dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, prevedendone la nullità, la responsabilità erariale, la responsabilità dirigenziale ed il divieto di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Si prevede per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, che l'avvio delle procedure concorsuali sia subordinato alla verifica dell'assenza di graduatorie approvate dal 1° gennaio 2008 relative alle professionalità necessarie anche secondo criteri di equivalenza.

A tal fine si prevede che il Dipartimento della funzione pubblica avvii entro il 30 settembre 2013 un monitoraggio telematico. Le graduatorie vigenti sono prorogate fino al 31 dicembre 2015.

Tale disciplina costituisce norma di principio per regioni, province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale.

Il comma 6 prevede la possibilità (fino al 31 dicembre 2015) per le pubbliche amministrazioni – nel limite massimo del 50 per cento delle fasce assunzionali – di bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale. Le procedure concorsuali sono riservate esclusivamente a favore di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto, hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordi-

nato a tempo determinato, nonché di coloro che avevano maturato i requisiti secondo la disciplina prevista dalle leggi finanziarie 2007 e 2008.

Tali obiettivi devono essere conseguiti tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e nel rispetto dei limiti quantitativi derivanti dal principio costituzionale di un adeguato accesso dall'esterno nonché dei vincoli finanziari e assunzionali vigenti.

Inoltre, agli enti è consentito, nel rispetto dei predetti vincoli, di assumere a tempo indeterminato i soggetti compresi in un elenco regionale dei soggetti impiegati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità (elenco redatto secondo criteri intesi a privilegiare l'anzianità anagrafica).

Sempre fino al 31 dicembre 2015, le pubbliche amministrazioni che prevedono di svolgere procedure di reclutamento, possono prorogare i contratti a termine stipulati con lavoratori che abbiano almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze.

Per quanto riguarda gli enti del Servizio sanitario nazionale l'attuazione delle disposizioni avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Il comma 16 introduce un regime semplificato per l'avvio delle procedure concorsuali relative al personale degli enti di ricerca.

I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 7 recano disposizioni in materia di commissioni sanitarie per il personale appartenente al comparto della pubblica sicurezza e difesa: essi consentono che le convenzioni per l'istituzione di commissioni mediche eroganti le funzioni in comune (per le amministrazioni stipulanti) siano concluse anche tra il Ministero dell'interno ed il Ministero della difesa (l'eventuale convenzione concernerebbe anche il personale militare del Corpo della Guardia di finanza).

La disciplina precedentemente vigente prevedeva la possibilità di convenzioni tra l'Amministrazione della pubblica sicurezza, altre Forze di polizia ad ordinamento civile e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

I commi 6 e 7 dell'articolo in esame hanno il fine di favorire l'ingresso dei lavoratori appartenenti alle categorie protette nelle pubbliche amministrazioni, imponendone l'assunzione nel rispetto delle dotazioni organiche ed in deroga ai divieti di assunzione disposti dall'articolo 2 del citato decreto – legge n.95 del 2012 (cosiddetto *spending review*). Tali commi riguardano, in primo luogo, la definizione della base di computo.

In merito si dispone che, per i datori di lavoro pubblici, la base di computo sia costituita – anziché dal numero effettivo di dipendenti – dalla dotazione organica, come rideterminata secondo la legislazione vigente.

Tuttavia, ogni amministrazione, eseguito il ricalcolo, è obbligata ad assumere un numero di lavoratori pari all'eventuale differenza tra il numero come ricalcolato dalla medesima amministrazione e quello allo stato esistente.

Il dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verificano l'adempimento di tale obbligo.

Le disposizioni contenute nell'articolo 8 sono dirette ad assicurare il potenziamento e la piena operatività del Corpo nazionale di vigili del fuoco, garantendo la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso e di mobilitazione urgente in caso di pubblica calamità.

Il comma 6 concerne il servizio di soccorso integrato tecnico sanitario con mezzo aereo e di prevenzione incendi relativamente alle attività a rischio di incidente rilevante.

Il comma 7 estende agli stabilimenti in cui siano presenti sostanze pericolose al di sopra di determinate quantità la normativa sulla prevenzione degli incendi.

L'articolo 11 prevede, tra l'altro, misure di semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti pericolosi.

Il comma 1 evidenzia che sono tenuti ad aderire al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) non solo gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi, a titolo professionale ma anche i produttori iniziali.

L'articolo 12 disciplina la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi ubicate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto.

Tali discariche, che devono aver già ottenuto giudizio positivo di compatibilità ambientale e VIA positiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge, dovranno essere destinate esclusivamente al conferimento dei rifiuti prodotti dall'attività dell'ILVA di Taranto e dagli interventi necessari per il risanamento ambientale.

Contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è tenuto a nominare un comitato di tre esperti che, entro 60 giorni dalla nomina, propone al Ministro il Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. Il piano deve altresì prevedere le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'AIA la cui contestata violazione ha determinato il commissariamento.

Il comma 2 dispone che le modalità di costruzione e di gestione delle discariche suddette debbano essere definite entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della regione Puglia.

Con la medesima procedura, sentito il comune di Statte, nonché il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite anche le misure di compensazione ambientali.

La PRESIDENTE invita i commissari e la relatrice, per il prosieguo dell'esame, a soffermarsi sugli aspetti di stretta competenza della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 12 settembre 2013

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 18

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ENI NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 52 (RICERCA ED ESTRAZIONE IDROCARBURI IN MARE)

COMITATO
per le questioni degli italiani all'estero

Giovedì 12 settembre 2013

Plenaria

10ª Seduta

Presidenza del Presidente

MICHELONI

La seduta inizia alle ore 8,35.

MATERIE DI COMPETENZA

Seguito delle comunicazioni del Presidente sulla funzionalità della rete consolare rispetto alle esigenze delle comunità italiane residenti all'estero anche in relazione alla prevista riorganizzazione

Proseguono le comunicazioni del Presidente, in parte già svolte nella seduta del 30 luglio.

Il presidente MICHELONI, facendo riferimento anche all'audizione del vice ministro Marta Dassù dello scorso 8 agosto, e all'indagine conoscitiva sulla riorganizzazione della rete-diplomatico consolare e sull'adeguatezza e sull'utilizzo delle dotazioni organiche e di bilancio del Ministero degli Affari esteri, da svolgersi con la Commissione affari esteri, sottopone alla valutazione del Comitato un documento di lavoro contenente una proposta per un nuovo orientamento della rete diplomatica e consolare in funzione delle esigenze delle comunità italiane residenti all'estero, nel rispetto della revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi per i cittadini.

Riferisce inoltre che, in occasione della visita in Svizzera del ministro Bonino dell'11 settembre 2013, egli ha avuto modo di illustrare la sua proposta allo stesso Ministro, nello spirito di un confronto costruttivo con il Ministero degli Affari esteri.

Nell'illustrare il documento riferisce, a titolo di esempio, della Svizzera. Per quanto riguarda i servizi alla comunità italiana residente, spo-

stando il rapporto tra il personale di ruolo inviato dall'Italia e quello a contratto – al momento la percentuale è del 66 per cento del personale inviato dall'Italia, rispetto al 34 per cento assunto a contratto *in loco* – potrebbero ottenersi rilevanti risparmi di spesa. Rispetto alla proposta di chiusura di alcune sedi e uffici consolari (Neuchatel, Sion e Wettingen), annunciata dal Ministero degli Affari esteri nel luglio 2013, si potrebbe addirittura prevedere l'apertura di tre nuove sedi.

Nel documento sono stati riportati solo i dati relativi alle realtà locali a lui note: al riguardo chiede ai commissari un contributo informativo concernenti i dati relativi ai paesi di destinazione dell'emigrazione italiana.

Sono numerosi, inoltre, i titoli di spesa su cui è possibile intervenire per ottenere risparmi significativi. Nei servizi per l'economia italiana all'estero, è necessario definire il ruolo dell'ICE e il coinvolgimento delle Camere di commercio italiane nel mondo; attraverso la revisione dell'indennizzo di sede all'estero del personale, si potrebbero effettuare risparmi per alcuni milioni di euro all'anno; con un diverso ruolo attribuito ai consoli onorari e ai corrispondenti consolari potrebbero essere assicurati maggiori servizi ai cittadini; infine, con il censimento degli immobili all'estero potrebbe essere avviata una riduzione dei costi per gli affitti e per il mantenimento degli immobili nonché una valorizzazione del patrimonio nazionale.

Il senatore PEGORER (*PD*), chiede ulteriori informazioni sul futuro impiego del personale di ruolo in sovrannumero, previsto nella proposta avanzata dal Presidente, rilevando la necessità di incrociare i dati relativi alla quantità e qualità dei servizi resi alle comunità residenti all'estero con le proposte di revisione della spesa.

Il senatore DALLA TOR (*PdL*) osserva che i dati riportati sull'indennizzo per le sedi all'estero sono tali da suggerire una particolare attenzione alla questione, tenendo anche conto delle realtà di altri Paesi.

La senatrice MANASSERO (*PD*) rileva che l'incremento del personale a contratto rispetto a quello di ruolo, seppur auspicabile, non deve comportare un aumento del precariato, in linea con gli indirizzi espressi dal Governo.

Il senatore TURANO (*PD*) rileva che i criteri utilizzati per individuare gli uffici consolari da chiudere non sono molto chiari, come nel caso del consolato a Newark che serve un ampio numero di residenti e imprese e attività di *import* ed *export* con il Porto Elizabeth.

Ad avviso del senatore ZIN (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) PSI-MAIE*), infine, non è chiaro il criterio di allocazione degli uffici consolari in America Latina che, con un esiguo numero di personale, devono corrispondere alle esigenze di collettività molto numerose.

Il presidente MICHELONI, quindi, rinvia ad una seduta successiva per eventuali, ulteriori approfondimenti sulla sua proposta e informa il Comitato che avvierà i necessari contatti con il Presidente della Commissione affari esteri per trattare le stesse questioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare e sull'adeguatezza e sull'utilizzo delle dotazioni organiche e di bilancio del Ministero degli Affari esteri.

Il seguito del dibattito sulle comunicazioni del Presidente è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

